

Nell'interesse delle future generazioni

La riforma dell'art. 9 della Costituzione
e la sfida di tornare a pensare al futuro.



Abstract

La riforma della Costituzione, intervenuta nel febbraio 2022, tra le altre, ha introdotto all'art. 9 la tutela de «l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.».

Si tratta di un'innovazione importante: perché colma nel nostro Paese uno storico ritardo in tema, e perché dà un'ulteriore potente prospettiva grazie alla previsione esplicita di una clausola di posterità («anche nell'interesse delle future generazioni»).

È infatti in questo ultimo inciso che si trova la vera chiave interpretativa non solo per leggere - veicolato dal principio di sostenibilità, già costituzionalmente previsto nel 2012 - il tema ambientale, da intendersi naturalmente anche in senso economico-sociale, ma anche perché dà a questo Paese una prospettiva più forte, di “ritorno al futuro”, richiamandolo in questo tempo incerto ad una responsabilità inter-generazionale, mai come oggi tutta da riscoprire.

«Nell'interesse delle future generazioni»

La riforma dell'art. 9 della Costituzione e la sfida di tornare a pensare al futuro

di Francesco Clementi

Sommario: 1. Dal paesaggio all'ambiente: l'emersione di un concetto; 2. Il principio di sostenibilità come "motore operativo" a tutela e protezione della posterità; 3. «...anche nell'interesse delle future generazioni»: effetti e conseguenze di un inciso; 4. La sfida di tornare a pensare al futuro: dal linguaggio dei diritti a quello della responsabilità.

1. Dal paesaggio all'ambiente: l'emersione di un concetto.

Negli ultimi quarant'anni si è registrata una progressiva e costante crescita del numero di ordinamenti che hanno inserito nei propri testi costituzionali l'affermazione di principi e diritti ambientali, evidenziando la definitiva consacrazione del tema (e del diritto) ambientale in Europa e nel mondo¹.

In questo contesto globale, la centralità e la solidità delle istanze di protezione dell'ambiente, riconosciute appieno anche nella struttura dei sistemi costituzionali non solo di tipo liberaldemocratico², ha aperto allora anche nel nostro Paese una riflessione attenta e profonda su questo tema, sebbene ciò sia avvenuto solo recentemente, in ritardo rispetto alle esperienze di altri ordinamenti.

Come è noto, la Costituzione italiana, fino al 2001, non conteneva infatti alcuna formulazione relativa all'ambiente, e via via che la sensibilità verso questi temi cresceva, il vuoto è stato colmato attingendo ad altri valori espressi dalla Carta; ricorrendo principalmente, in generale, al riconoscimento e alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo – affermati dall'articolo 2 Cost. – e alla tutela della salute come diritto soggettivo e interesse della collettività – in base all'articolo 32 della Costituzione.

¹ Attualmente, infatti, ben 140 ordinamenti hanno inserito la protezione ambientale nei testi delle loro costituzioni. Tra questi, più specificamente, addirittura 86 hanno riconosciuto esplicitamente il diritto in senso stretto "a un ambiente sano". Del pari si è riconosciuto, anche in accordi internazionali vincolanti, i c.d. diritti ambientali in 115 nazioni, facendo sì che si venissero ad approvare (o a rinforzare) leggi nazionali sull'ambiente capaci di dare applicazione concreta ai principi e ai diritti ambientali definiti appunto nei testi costituzionali. Per un primo quadro, si v. il recente: D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Bologna, Il Mulino, 2022.

² Per una prima prospettiva, per cogliere il senso della presenza di norme giuridiche di rango costituzionale e sovra-costituzionale negli ordinamenti del mondo ed in quello internazionale *latu sensu* inteso, si v. gli assai utili: J.R. May, E. Daly, *Global Environmental Constitutionalism*, Cambridge, 2014; nonché: G. Cordini, P. Fois, S. Marchisio, *Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati*, Torino, 2017; L. Mezzetti (a cura di), *I diritti della natura. Paradigmi di giuridificazione dell'ambiente nel diritto pubblico comparato*, Padova, 1997; D. Amirante (a cura di), *Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee*, Milano, 2000; B. Pozzo, *La tutela dell'ambiente nelle costituzioni: profili di diritto comparato alla luce dei nuovi principi introdotti dalla Carta di Nizza*, in B. Pozzo, M. Renna, (a cura di), *L'ambiente nel nuovo titolo V della Costituzione*, Milano, 2004.

Più nello specifico, l'esperienza italiana ha affrontato il tema della tutela dell'ambiente muovendo quindi da un testo costituzionale nel quale, all'articolo 9, la questione ambientale era parte di una tutela più ampia, accordata a beni assai diversi tra loro, quali cultura, ricerca scientifica e tecnica, paesaggio e patrimonio storico-artistico della Nazione.

Questi beni, cioè valori, se da un lato sono stati considerati come una sintesi, essenziale pur molto efficace, di tutto ciò che serve per favorire lo sviluppo della personalità dei singoli individui, facendo accrescere i comuni vincoli di appartenenza culturale - quell'essere "italiano" che spesso ci invidiano i non-italiani -, dall'altro sono apparsi tuttavia come un insieme in sé disorganico, che non era semplice da sviluppare con coerenza e ordine, come nei fatti è avvenuto.

Ciò ha determinato un forte ritardo del nostro Paese nell'affrontare come si conviene il tema ambientale, ridotto per lo più – nei fatti – alla questione della tutela del paesaggio.

Di talché, a lungo, l'articolo 9 della Costituzione è risultato silente in tema ambientale (non si dimentichi d'altronde che in Assemblea costituente il paesaggio era considerato un "monumento in natura"), finendo per essere solo l'espressione di un insieme di principi per lo più di tipo programmatico: cioè senza un vero e proprio valore capace di vincolare chi fa le norme, ossia il Parlamento e il Governo, e chi è chiamato ad utilizzarle dentro un conflitto tra parti, ossia un giudice.

Dunque, per tracciare la dimensione costituzionale dell'ambiente e delle connesse esigenze di tutela, è stato determinante l'apporto della Corte costituzionale che ha ancorato gli interessi afferenti all'ambiente al tessuto dei valori su cui si fonda il patto costituzionale³. Così la questione ambientale è emersa progressivamente solo a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, di fronte ad una nuova sensibilità che la società stava maturando nei confronti della cultura e del paesaggio, che venne inteso appunto in una concezione più vasta, tale da ricomprendere anche il tema in sé dell'ambiente.⁴

L'espansione di quei principi, rafforzati via via da regole, sentenze e strumenti legislativi, in primo luogo ha portato, nel 1974, alla nascita di un apposito Ministero per i beni culturali e ambientali e poi, successivamente, nel 1977, a dare compiti e funzioni anche in materia culturale, ambientale e paesaggistica alle Regioni ordinarie, che stavano finalmente vedendo la luce.⁵

Irrobustito dalle sentenze della Corte costituzionale - che ha riconosciuto il "valore bellezza" anche estetico-culturale del nostro paesaggio, non più vissuto appunto soltanto a mo' di semplice "cartolina", come un valore primario nel contesto dell'ordinamento, legando indissolubilmente lo sviluppo e la crescita della comunità umana con quello dell'ambiente che la circonda – il concetto di ambiente ha trovato allora nella tutela e nella valorizzazione delle attività culturali elementi imprescindibili e nuovi di un'idea allora più ricca dell' "essere italiani", anche perché parti integranti del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione.⁶

³ Il percorso per arrivare a individuare il contenuto di valore dell'ambiente non è stato né lineare né univoco: in talune sentenze la Corte ha parlato di "beni rilevanti costituzionalmente" (ord. n. 183/1983; sentt. nn. 744/1988, 307/1992, 122 e 269/1993), più raramente si è riferita all'ambiente con l'espressione "interesse fondamentale" (sent. n. 194/1993), più spesso è ricorso al concetto di "valore costituzionale" ovvero di "valore costituzionalmente garantito e protetto" (sentt. nn. 167/1987, 191/1987, 210/1987, 641/1987, 800/1988, 1031/1988, 324/1989, 127/1990, 437/1991, 79/1993, 54/1994, 356/1994).

⁴ Per un quadro generale, si v. in tema: T. Berlinghi, *Storia del diritto ambientale*, Firenze, 2018.
⁵ Si v. G. Morbidelli, *La disciplina del territorio tra Stato e Regioni*, Milano, 1974, 157 ss. S. Grassi, *Ambiente e diritti del cittadino*, in *Scritti in onore di Giuseppe Guarino*, Padova, 1998; M. Cecchetti, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Milano, 2000.

⁶ Si v. A.M. Sandulli, *La tutela del paesaggio nella Costituzione*, in *Riv. Giur. Ed.*, 1967, II, p. 70; A. Predieri, *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, in ID., *Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione*, Milano, 1969, part. 3 e ss.; ID., voce *Paesaggio*, in *Enc. Dir.*, Vol. XXXI, Milano, 1981. F. Merusi, *Commento all'art. 9 della Costituzione* in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi Fondamentali*, Bologna - Roma, 1975, pp. 434 e ss. Più sinteticamente,

Su questa base, che disegna in modo concentrico quella che si può intendere come una vera e propria “Costituzione culturale” all’interno del testo della stessa Costituzione, evidenziando il ruolo che questa ha per favorire il pieno rafforzamento dei diritti dei singoli individui e il consolidamento dei percorsi di costruzione dell’identità italiana, si è sviluppato quindi il tema ambientale in Italia.

Infatti, dentro questa lettura espansiva delle implicazioni dell’art. 9 della Costituzione, è emersa una nuova idea di tutela del “paesaggio”: quella che ha visto progressivamente evolvere questo tema da una lettura morfologica, visiva, culturale, meramente paesaggistica appunto, ad una invece costitutiva, valoriale, comunitaria, appunto propriamente ambientale, chiaramente di rango primario.

Questa evoluzione ha trovato poi pieno fondamento quando, in particolare, è intervenuta la riforma del Titolo V della Costituzione che, modificando l’art. 117, ha inserito la previsione della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” tra quanto è riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, con attribuzione invece della “valorizzazione” dei beni ambientali alla potestà concorrente delle Regioni.

Una direzione ulteriormente rafforzata dalla stessa Corte costituzionale che, ad esempio, dapprima nella sentenza n. 407 del 2002, poi con la sentenza n. 378 del 2007, fino ad arrivare, più di recente, alla sentenza n. 179 del 2019, non ha mancato di contribuire a corroborare questa trasformazione, evidenziando il ruolo primario e sistemico dell’ambiente: che appunto non doveva essere neanche inteso soltanto come “mero” bene o semplice materia competenziale.

Su questo sfondo è intervenuta allora la riforma costituzionale del 2022: quella che, con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 - recante appunto “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022⁷ -, ha ulteriormente rafforzato questo indirizzo, introducendo tra i Principi fondamentali della Costituzione la tutela appunto de “l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi”.

Una scelta che apre nuove ed ulteriori potenzialità, tutte da scoprire.

Se infatti un primo passo era stato fatto – come detto - con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, che per la prima volta aveva inserito la parola “ambiente” nel testo costituzionale, seppur intervenendo sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, con questa nuova modifica si dà al tema ambientale una dignità piena e finalmente adeguata, esplicitandone il valore tra i Principi fondamentali della Costituzione.

Tuttavia, non ci si può limitare a ciò: perché questa novella, in realtà, determina effetti ulteriori, portando il nostro ordinamento, in parità con gli altri Stati, verso quello che ormai modernamente viene sottolineato come un nuovo e diverso antropocene da realizzare.⁸ Una realtà per la quale doversi tutti impegnare, guardando con intelligenza e saggezza tanto alle generazioni presenti quanto appunto a quelle che verranno.

di recente, si v.: G. Repetto, *Commento all’art. 9 della Costituzione*, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevari, *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, Bologna, Il Mulino, 2021, vol. I., pp. 70-75.

⁷ La novella dell’articolo 41 stabilisce che le iniziative economiche non possono essere realizzate in modo da creare danni alla salute o all’ambiente; mentre, in precedenza, le sole limitazioni riconosciute nel testo costituzionale erano quelle relative alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Cfr. M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell’ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 3, 2021, pp. 287 e ss.; L. Marfoli, *Biodiversità: un percorso internazionale ventennale*, in *Riv. Quad. Dir. Amb.*, n.3, 2021, pp. 155 e ss.

⁸ Il concetto di «antropocene» è quello con il quale Paul Crutzen, premio Nobel per la chimica nel 1995, ha proposto di identificare il periodo geologico attuale e che ormai si è sempre più imposto nella letteratura in tema. Questo concetto, in particolare, concepisce l’uomo come un fattore geologico che influenza l’evoluzione del nostro pianeta e degli esseri viventi che lo popolano. Si v. P.J. Crutzen, E.F. Stoermer, *The “Anthropocene”*, in *IGBP Global Change Newsletter*, 41 (2000); Id., *Benvenuti nell’Antropocene! L’uomo ha cambiato il clima, la terra entra in una nuova era*, Milano, 2005; P.J. Crutzen, *Geology of Mankind*, in P.J. Crutzen, H.G. Brauch, a cura di, *Paul J. Crutzen: A Pioneer on Atmospheric Chemistry and Climate Change in the Anthropocene*, Berlin, 2016.

2. Il principio di sostenibilità come “motore operativo” a tutela e protezione della posterità

Le conseguenze derivanti sul piano costituzionale dalla modifica dei Principi fondamentali della Carta costituzionale, introdotte nel nuovo articolo 9 della Costituzione ([La Repubblica] «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.»), con il suo coerente collegamento con la modifica prevista all’art. 41 Cost. che inserisce la parola ambiente in questo testo («L’iniziativa economica privata [...] non può svolgersi [...] in modo da recare danno [...] all’ambiente [...] La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali»), pongono infatti, innanzitutto, il tema della trasformazione della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi in strumenti, anzi fattori, innanzitutto di solidarietà inter-generazionale; in quanto si tratta di elementi da mettere in rapporto, come scritto, anche rispetto all’interesse delle generazioni che verranno; delineando quindi un vero e proprio cambio sostanziale di paradigma culturale nella interpretazione di questi temi.

D'altronde, le costituzioni moderne sono innanzitutto dei “patti intergenerazionali”, a maggior ragione se si prende in considerazione il concetto di “generazioni future” (che comprende sia i bambini di oggi, che non possono concorrere alle decisioni pubbliche, sia quelli che un domani nasceranno).

Non a caso molte costituzioni di altri ordinamenti, adottate o modificate negli ultimi decenni, affrontano l'obiettivo di pensare a lungo termine, facendo riferimento in modo specifico proprio ai diritti delle persone future che verranno o ai doveri dei cittadini di oggi nei confronti dei posteri o ai doveri della politica e delle istituzioni di pensare a lungo termine.

Per cui, l'inciso inserito in questa nuova clausola («anche nell’interesse delle future generazioni») appena introdotta dal Legislatore costituzionale italiano, che internazionalmente viene definita, laddove è presente, come una “disposizione di protezione della posterità” (*Posterity Protection Provisions*), rappresenta allora la vera sfida che si cela dentro il nuovo articolo 9 della Costituzione; essendo questa clausola il parametro analitico, cioè la vera chiave di volta, per favorire un’interpretazione che miri a riorientare un percorso nuovo di rigenerazione politica, economica e sociale: quella che, guardando al futuro delle generazioni che ancora non esistono, nei fatti consenta di costruire un presente migliore perché più adeguato nel tempo e nello spazio di questa terra, dentro una logica di solidarietà inter-generazionale.⁹

Non per caso d'altronde vi è da tempo un dibattito nella letteratura scientifica intorno al tema delle generazioni future, che mira a sottolineare le interconnessioni che derivano da questo tema rispetto agli ambiti propri dell’economia, della filosofia e, appunto, del diritto; un confronto intellettuale assai proficuo, perché ha via via

⁹ Peraltro va sottolineato che il concetto di solidarietà con le generazioni future si differenzia dalla solidarietà tra (e con) i contemporanei perché i confini non sono tracciati solo in relazione allo spazio territoriale e alle unità di articolazione del potere sul territorio, come normalmente avviene appunto nelle dinamiche sincroniche, ma richiedono anche un'estensione di quelle scelte proiettive nel tempo, secondo una logica propriamente diacronica. Si v. in primo luogo gli studi di Rainer Zoll che ne ha sviluppato le sue plurime accezioni (*La solidarietà. Eguaglianza e differenza*, tr. it., Bologna, 2003).

delineato un fondo ed un sostrato comune, identificando dei principi generali tra le generazioni - definiti come “giustizia inter-generazionale” – che puntano a cogliere le complessità e le tensioni alla base delle preoccupazioni per le generazioni future, e che mirano a fornire degli elementi di valore da estendere e proporre a livello globale, evidenziando pure delle azioni collettive che prevedano il rafforzamento del principio di solidarietà appunto con le generazioni future.

Peraltro, se si vuole, per noi italiani questo non è una novità in sé, perché il principio di solidarietà, come è noto, è un pilastro che, in via generale, caratterizza il nostro ordinamento costituzionale da quasi settantacinque anni: un terreno di coltura dunque molto solido a maggior ragione per far crescere e dare spazio a questa nuova novella costituzionale.

In ogni modo, se l’“interesse delle future generazioni” emerge con chiarezza come la prospettiva più adeguata per interpretare e dare forza concreta a questa importante innovazione costituzionale riguardo all’ambiente e ad una diversa idea di antropocene, in quanto si fa carico di una dinamica presente e futura di equità e di giustizia secondo quanto da tempo è stato introiettato da tanti altri ordinamenti, perché ciò avvenga allora in modo equilibrato, coerente e ispirato al principio di solidarietà presente appunto nel nostro testo costituzionale, occorre tuttavia che la leva e il motore di questa visione inter-generazionale sia fondata su di un principio che sia tanto strumentale a questa prospettiva quanto ormai consolidato nella sua efficacia. Qui troviamo, non per caso, il principio di sostenibilità, declinato tanto in senso ambientale quanto in senso economico e sociale.

È infatti il principio di sostenibilità (con il suo correlato, di precauzione) quello dal quale occorre partire per dare senso alla clausola sulla posterità: perché solo garantendo oggi la sostenibilità ambientale, economica e sociale, sarà possibile garantire anche alle generazioni che verranno domani e dopodomani un ambiente, una biodiversità e un ecosistema integri.

Peraltro, è possibile utilizzare appieno il principio di sostenibilità come strumento per garantire equità intergenerazionale rispetto ai beni ambientali, proprio perché da tempo questo stesso principio, a maggior ragione in questa nuova dimensione, si è esso stesso definitivamente “emancipato”¹⁰ grazie alla sua recente costituzionalizzazione nel 2012, tramite gli articoli artt. 81 e 97 della Costituzione; giungendo così a sollecitare più attente riflessioni pure nei generali ambiti dell’organizzazione sociale ed economica delle collettività.¹¹ E tutto ciò – si badi bene – è avvenuto nonostante vi sia ancora un dibattito assai ampio riguardo al concetto di sostenibilità¹², con valutazioni, plurime e diversificate intorno ad un futuro sostenibile, delineate comunque tutte intorno a quel trilemma - ben sottolineato dall’economista Enrico Giovannini - «tra «distopia» (coincidente con la situazione attuale), «retrotopia» (intesa come vagheggiamento del ritorno a un’età dell’oro mai esistita) e «utopia» (il passaggio a un altro scenario)».¹³

¹⁰ Cfr. almeno: D. Porena, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017. In prospettiva comparata, si v.: T. Groppi, *Sostenibilità e Costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *DPCE – Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 1, 2016, pp. 43-78; mentre, per una lettura del principio di sostenibilità in un’ottica più europea, si v. il recente: M. Francaviglia, *Le ricadute costituzionali del principio di sostenibilità a dieci anni dal Trattato di Lisbona. Spunti ricostruttivi alla luce della giurisprudenza europea e costituzionale*, in *Federalismi.it*, n. 19/2020.

¹¹ Si v. G. Rossi e M. Monteduro, (a cura di), *L’ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed economici*, Torino, 2020. In questo – inutile dirsi – un ruolo strategico è giocato anche dalle amministrazioni pubbliche nella dinamica di un sano ed efficace patto di cittadinanza. In tema, per un primo commento, si v.: F. De Leonardis, *La transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema: spunti sul ruolo delle amministrazioni*, in *Diritto Amministrativo*, n. 4, 2021, pp. 779 e ss.,

¹² Cfr. M. Andreozzi (a cura di), *Etiche dell’ambiente. Voci e prospettive*, Milano 2012; nonché A. Bachiocchi, *Dall’ambiente alla sostenibilità. Riflessioni sulle sfide di una nuova prospettiva etica*, in *La società degli individui*, n. 2, 2020.

¹³ Cfr. E. Giovannini, *L’utopia sostenibile*, Bari-Roma 2018.

Eppure il principio della sostenibilità, pur considerato a lungo appunto o un mero elemento pre-giuridico di confronto politico, o di studio sociologico o talvolta addirittura di intenso richiamo morale, invece ha assunto ormai sempre più la concreta consistenza e la dimensione propria del rappresentarsi come una categoria giuridica, pienamente costituzionalizzata, evidenziando così la scelta di sostenibilità proiettiva fatta dal nostro ordinamento in perfetta comune coerenza con gli altri Paesi dell'Unione europea.¹⁴

Il principio di sostenibilità, con tutta evidenza, si viene a definire allora come il “motore operativo” di un nuovo modello di relazione sociale di tipo inter-generazionale (anche di tipo economico: di qui, come detto, il legame non a caso con la parallela e contestuale novella introdotta nell'art. 41 della Costituzione). E questa diversa dimensione fa appunto dello sviluppo sostenibile un principio teso a garantire sempre e comunque in sé, per definizione, l'interesse delle future generazioni.

Per cui: inquadrando con grande attenzione la sfida ecologica come parte della visione che fa dell'ambiente, della sopravvivenza del pianeta e dei popoli che lo abitano, il perno intorno al quale costruire il tema di un diverso rapporto tra l'uomo e il suo habitat, è proprio il principio di sostenibilità che dà quindi alle nuove norme costituzionali appena introdotte – che, ripetiamolo, mirano appunto a «tutela[re] l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni» - una prospettiva più adeguata: perché esso si mostra capace di allargare anche la dinamica giuridica in senso stretto verso una nuova idea di antropocene¹⁵: quella che si fonda, innanzitutto, su un più denso principio di responsabilità individuale e collettivo¹⁶, cogliendone così anche il senso valoriale che gli è proprio.

Fatto si è allora che l'affermazione e il consolidamento del principio di sostenibilità, che ha acquisito da tempo anche una capacità espansiva sui molteplici aspetti dell'ordinamento (dai temi ambientali appunto a quelli più strettamente economici nonché socio-sanitari¹⁷), diviene il mezzo migliore per garantire i nuovi e plurimi fini costituzionali affermati dalla riforma dell'art. 9 della Costituzione.

Esso si presenta, insomma, come un'efficace sintesi delle potenzialità intrinseche per dare una prospettiva coerente alla previsione di una tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi che guidi le scelte di indirizzo politico dei soggetti pubblici – ma anche di quelli privati - anche in favore delle future generazioni.

D'altronde, già nello stesso celebre Rapporto Brundtland del 1987, scritto dalla *World Commission on Environment and Development* delle Nazioni Unite dal titolo «Our common future», lo sviluppo sostenibile veniva definito come quel tipo di sviluppo che è tale solo «se soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza

¹⁴ Per un quadro, anche ricostruttivo delle ragioni di quella scelta, si v. almeno: G. Bottino, *Il nuovo articolo 97 della Costituzione*, in *Rivista Trimestrale di Diritto pubblico*, n. 3, 2014.

¹⁵ Il concetto di «antropocene» è quello con il quale Paul Crutzen, premio Nobel per la chimica nel 1995, ha proposto di identificare il periodo geologico attuale e che ormai si è sempre più imposto nella letteratura in tema. Questo concetto, in particolare, concepisce l'uomo come un fattore geologico che influenza l'evoluzione del nostro pianeta e degli esseri viventi che lo popolano. Si v. P.J. Crutzen, *Geology of Mankind*, in P.J. Crutzen, H.G. Brauch, a cura di, *Paul J. Crutzen: A Pioneer on Atmospheric Chemistry and Climate Change in the Anthropocene*, Berlin, 2016. Inoltre, per un'interessante ricostruzione, anche in chiave storica del problema, si v. W. Steffen, R.A. Sanderson, P. D. Tyson, J. Jäger, P. A. Matson, B. Moore III, F. Oldfield, K. Richardson, H.-J. Schellnhuber, B. L. Turner, R. J. Wasson, (a cura di), *Global Change and the Earth System. A Planet Under Pressure*, Berlin-Heidelberg-New York, 2004; J.A. Thomas, *History and Biology in the Anthropocene: Problems of Scale, Problems of Value*, in *American Historical Review*, 119 (2014), n. 5, pp. 1587-607; G. Bonan, *Gli storici e l'Antropocene: narrazioni, periodizzazioni, dibattiti*, in *Passato e presente*, a. XXXVI 2018, n. 104.

¹⁶ Su tutti, si v. almeno: H. Jonas, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino, trad. it., 1989; A. De-Shalit, *Why Posterity Matters: Environmental Policies and Future Generations*, London, A. Gosseries, L.H. Meyer (a cura di), *Intergenerational Justice*, Oxford, 2009; J. Thompson, *Intergenerational Justice. Rights and Responsibility in an Intergenerational Polity*, London, 2009.

¹⁷ Cfr. L. Bartolucci, *La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione. Procedure euro-nazionali di bilancio e responsabilità verso le generazioni future*, Padova, 2020; G. Arconzo, *La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà intergenerazionale. Al crocevia tra gli art. 38, 81 e 97 Cost.*, in *Osservatorio AIC*, n. 3/2018, pp. 627 e ss.).

compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri bisogni».

Senza allora un adeguato e coerente uso del principio dello sviluppo sostenibile come chiave interpretativa per una nuova equità intergenerazionale, sulla scia e nella eco distinta ma poi non così distante del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione¹⁸, sarà ben difficile quindi non soltanto applicare in concreto i nuovi valori e principi costituzionali appena introdotti, quanto affrontare i problemi che questi verranno a determinare: da quelli più schiettamente ambientali a quelli più propriamente economici. Non da ultimo perché non va dimenticato che «le costituzioni della prima metà del Novecento non hanno affrontato queste problematiche, essendo piuttosto concentrate sulla dimensione intertemporale da un diverso angolo prospettico».¹⁹ E oggi, invece, queste problematiche rappresentano il cuore del nostro dibattito mondiale intorno alle prospettive collettive di sviluppo, miglioramento e crescita.

Ecco dunque che emerge la rilevanza di questa innovazione costituzionale. Tanto perché ci invita a dare sempre più sostanza, tramite il principio di sostenibilità, alla relazione di solidarietà fra i consociati di oggi, immersi in una dinamica di una società moderna, pluralistica e globalmente interconnessa, dunque reciprocamente inter-dipendente; quanto perché per fare tutto ciò, nell'ambito di quella che ormai si è affermata come la teoria inter-generazionale della Costituzione, non può non spingere il soggetto pubblico o privato - poco importa, perché questo effetto tocca ciascun attore sociale - a tenere in conto ed a chiamare in causa nelle sue scelte quotidiane, nei suoi programmi e nelle sue valutazioni di prospettiva, i consociati di domani.

3. “...anche nell’interesse delle future generazioni”: effetti e conseguenze di un inciso.

Dunque, su questo sfondo che fa del principio di sostenibilità la leva per tutelare, rafforzare e promuovere l’interesse delle future generazioni, la lettura inter-generazionale del testo della Costituzione presenta allora una serie di caratteristiche che la rendono particolarmente interessante; non da ultimo perché l’assenza di coesistenza tra generazioni lontane solleva innanzitutto la questione se esistano o meno tra generazioni non sovrapposte dei doveri o degli obblighi - innanzitutto di equità e di giustizia - ai quali necessariamente dover attendere.

Di certo, il progressivo allineamento degli ordinamenti giuridici interni ed internazionali, come ricordato, a logiche di movimento tese appunto a crescentemente favorire, con conseguenti dispositivi, uno sviluppo sostenibile, permette in realtà meno dilemmatica quella lettura; rendendo così le scelte e le decisioni che in quegli ordinamenti vengono adottati sempre più parametrati e proiettati intorno al valore (e al principio) di un’equità intergenerazionale.

Basti pensare, a mero titolo di esempio rispetto ai tanti casi che si potrebbero citare, ad un ordinamento a noi vicino e simile come quello costituzionale tedesco: che

¹⁸ Si v. in tema, da diverse ottiche, più di recente: I. Ciolli, *Garantire le pensioni alle generazioni future: le aporie della «solidarietà intergenerazionale» e le responsabilità della politica*, in *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, n. 3, 2022, pp. 479-487.; A. Scialdone, N. Parisi, *Per un monitoraggio civico del Pnrr. Una nota su trasparenza e spazi della società civile*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, n. 2, 2022, pp. 331-348.

¹⁹ Cfr. T. Guarnier, *La solidarietà intergenerazionale nella prospettiva costituzionale. Prime riflessioni su alcuni nodi da sciogliere*, cit. p. 5.

invero, fin già dal 1994, ha fatto una chiara scelta in tal senso, tramite l'inserimento nell'art. 20, *lett. a* della Legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania di una clausola di «responsabilità nei confronti delle generazioni future».²⁰

Una decisione peraltro significativamente confermata, anche di recente, dalla stessa sentenza del *Bundesverfassungsgericht* – il loro Tribunale Costituzionale Federale – del 24 marzo 2021 che, pronunciandosi sulle disposizioni della Legge federale sul cambiamento climatico del 12 dicembre 2019 (*Bundes-Klimaschutzgesetz-KSG*), ha applicato proprio la clausola di responsabilità nei confronti delle generazioni future, contenuta appunto nell'art. 20, *lett. a* della Costituzione, come parametro di validità e di conformità costituzionale in sede di controllo giudiziale degli atti e delle politiche ambientali prodotte dal Legislatore federale.²¹

Eppure il tema delle future generazioni rimane comunque in sé assai scivoloso. Non soltanto dal punto di vista giuridico – perché non è semplice «bilanciare tra interessi di un soggetto in atto e interessi di soggetti in potenza, non foss'altro perché la potenza potrebbe anche non trasformarsi mai in atto»²² –, ma anche dal punto di vista più politico e dunque anche economico; non da ultimo perché si tratta di una “categoria” sociale incapace di esprimere, evidentemente, le proprie necessità e i propri interessi in termini di consenso elettorale. Se si vuole, in una battuta: le “future generazioni” oggi non votano.

Cionondimeno è una visione distorta e miope quella che limita la tutela delle future generazioni e la portata dei loro interessi da preservare.

In primo luogo, perché non si può negare che ciò porterebbe ad una superficiale irresponsabilità da parte dei decisori di oggi, tanto rispetto agli effetti pro-futuro che inevitabilmente impegnano le loro scelte – perché votare è un atto di responsabilità a prescindere, che deve sempre bilanciare effetti a breve ma anche a lungo termine – , quanto rispetto alla densità di scelte che, viste appunto soprattutto con gli occhi di chi c'è oggi, rischiano di essere in sé comunque più fragili e deboli; insomma meno profondamente avvertite.

E poi, ed in secondo luogo, perché, a maggior ragione tenendo in conto del radicale mutamento dell'ordine dei problemi che questo tempo sta misurando, si conferma ancora una volta il fatto che il diritto, nonostante i suoi vincoli e le sue necessità, non può che essere sempre messo di fronte al dovere di pensare al futuro: di renderlo possibile, evitando di far sì che ogni generazione si comporti come se fosse l'ultima. E dunque non scaricando sul futuro, e su chi sarà chiamato a viverlo, gli effetti irreversibilmente negativi delle scelte attuali.²³

Dunque non si è di fronte ad una novella costituzionale di poco momento: tutt'altro.

²⁰ In particolare, dopo la legge di modifica costituzionale del 27 ottobre 1994, e poi quella successiva relativa alla modifica protezione degli animali del 26 luglio 2002, si prevede che «Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto». Si v. anche: J. Luther, *Antropocentrismo ed eco-centrismo nel diritto dell'ambiente in Germania e in Italia*, in *Politica del diritto*, n. 2, 1989, pp. 673 e ss.

²¹ Su questa sentenza, si v. innanzitutto: L. Bartolucci, *Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale*, in Osservatorio Costituzionale-AIC, n. 4, 2021, disponibile al link: https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2021_4_08_Bartolucci.pdf

²² Cfr. M. Luciani, *Generazioni future, spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in R. Bifulco-A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, p. 426. In tema almeno: S.M. Gardiner, *Protecting future generations: intergenerational buck-passing. Theoretical ineptitude and a brief for a global core precautionary principle*, in J.C. Tremmell (a cura di), *Handbook of Intergenerational Justice*, Northampton, 2006, pp. 161 e ss.; L. Westra, *Environmental Justice and the rights of unborn and future generations*, London, 2006. Nella letteratura italiana, si v. innanzitutto, tra i primi: R. Bifulco, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Roma, 2008. Si v. anche le acute annotazioni del recente: A. Lauro, *Dalla tutela ambientale in Costituzione alla responsabilità politica (anche) verso le future generazioni? Detti e non-detti di un principio di origine giurisprudenziale*, in *BioLaw Journal. Rivista di BioDiritto*, n. 2, 2022, pp. 117-123.

²³ Cfr. A. D'Aloia, *Generazioni future (dir.cost.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, IX, Milano, 2016, pp. 344 ss.; A. Morelli, *Ritorno al futuro. La prospettiva intergenerazionale come declinazione necessaria della responsabilità politica*, in www.costituzionalismo.it, 3 2021, p. 77 ss. In origine, si v. anche: E. Brown Weiss, *In fairness to Future Generations: International Law Common Patrimony, and Intergenerational Equality*, New York, 1989.

Le “generazioni future” come nuovo paradigma interpretativo di una prospettiva intergenerazionale pensata come strumento per garantire, per il tramite del principio di sostenibilità, quell’equità sociale individuale e collettiva che è valore costituzionale proprio degli ordinamenti liberaldemocratici, sta prendendo dunque sempre più piede negli ordinamenti democratico-pluralistici e, ora, anche in Italia; non da ultimo perché le “generazioni future” come parametro interpretativo viene sempre più affermato e confermato giorno per giorno dalle giurisprudenze costituzionali, come appunto sottolineato nel recente caso tedesco. Queste ultime, infatti, ne fanno in tema pure un elemento di omogeneizzazione interna nella definizione e nell’articolazione delle politiche pubbliche, oltre che di rilegittimazione di loro stessi e della loro funzione, essendo costoro, a differenza di qualsiasi politico in Parlamento, gli unici pienamente liberi di divincolarsi dall’abbraccio del presente e poter guardare lontano, senza pagarne un prezzo troppo alto.

Tutelare allora “anche l’interesse delle generazioni future” – la cui nozione giuridica già in sé, come detto, è irta di problemi e di difficoltà a partire da quelle relative alla sistematizzazione legate alla titolarità e all’azionabilità dei diritti delle generazioni future²⁴ – vuol dire quindi provare a ridurre al minimo quelle “minacce” intergenerazionali di cui ogni tempo storico, in fondo, può essere pericolosamente portatore.²⁵

In tal senso, le strategie possono essere diverse, e, in questa prospettiva, diverse soluzioni sono state adottate.

Alcuni ordinamenti in questi anni, ad esempio, hanno voluto affidare ad istituzioni specifiche, la tutela e la difesa degli interessi e dei diritti delle generazioni future.

Così in Israele, dal 2001 al 2006, ha operato una Commissione della Knesset per le generazioni future che aveva il potere di esaminare qualsiasi proposta di legge parlamentare e di legislazione secondaria in cui vi si rinvenisse un potenziale danno per le generazioni future, esprimendo comunque pareri su ogni proposta di legge. Tuttavia questa sua capacità di intervento veniva a porsi soprattutto nella possibilità di ritardare l’approvazione di un atto, potendo richiedere un “tempo sufficiente” per la redazione del parere; una posizione che l’ha resa nei fatti in sé più un elemento di freno politico che, invece, di miglioramento della legislazione, portando quindi alla sua abolizione nella legislatura successiva.²⁶

Del pari, sempre a mo’ di esemplificazione, è avvenuto in Finlandia, dove è stato istituito nel 1993 un Comitato parlamentare finlandese per il futuro, ed in Ungheria dove, nel 2008, è stato istituito un “Ombudsman per le generazioni future”, ossia una figura dedicata ad esprimere un parere su progetti di legge che potessero incidere direttamente sulla qualità della vita delle generazioni future, con la possibilità di chiedere alla Corte costituzionale di rivedere, in quella prospettiva, le norme giuridiche approvate nell’ordinamento.

Vi è stato infine, più di recente, l’esperienza dell’ordinamento gallese che, tramite il *Well-being of Future Generations (Wales) Act* del 2016, ha istituito un Commissario per le generazioni future per il Galles, che ha posto i diritti delle generazioni future al centro dell’azione di governo, imponendo per legge agli enti pubblici del Galles

²⁴ Per Raffaele Bifulco non a caso «è ben chiaro a tutti coloro che hanno affrontato o sfiorato il tema delle generazioni future dal punto di vista giuridico che le maggiori difficoltà alla sua sistemazione sono legate alla titolarità e alla azionabilità dei diritti delle generazioni future» in R. Bifulco, *Futuro e Costituzione. Premesse per uno studio sulla responsabilità verso le generazioni future*, in A. Tarantino – R. Corsano, (a cura di), *Diritti umani, biopolitica e globalizzazione*, Milano, 2006, p. 54.

²⁵ Cfr. R. Bodei, *Quale responsabilità per le generazioni future?*, in F. Ciarra, F.G. Menga (a cura di), *Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto, all’etica e alla politica*, Napoli, 2017.

²⁶ Si v. J. Boston, *Governing the Future: Designing Democratic Institutions for a Better Tomorrow*, Bingley: Emerald, 2016; N. Teschner, *Official Bodies that Deal with the Needs of Future Generations and Sustainable Development*, The Knesset Information and Research Center, 2013.

l'obbligo di raggiungere gli obiettivi previsti, tenendoli legati, proprio in favore delle generazioni future, al principio di uno sviluppo sostenibile.

Sia come sia, gli esiti di queste esperienze non ci danno, in realtà, un segnale positivo per il nostro ordinamento, mentre invece si confermano sempre più efficaci, nella loro vincolatività, le norme costituzionali adottate in tal senso, al pari del nostro Paese, da altri ordinamenti.

Se l'affidamento alle sole leggi ordinarie è infatti in sé insufficiente, perché i normali processi legislativi sono sistematicamente sbilanciati per evidenti ragioni politiche a favore dei beneficiari attuali e non di quelli futuri a lungo termine, si capisce ben chiaramente allora che è soltanto grazie alla forza e alla libertà di intervento nel dibattito pubblico degli attori poliarchici dell'agire sociale - tanto di quelli più pubblici, come un Governo o una Corte costituzionale, quanto invece di quelli più privati, come aziende, società, associazioni del Terzo settore - che si possono far emergere più facilmente, in longitudine e in latitudine, le potenzialità e gli ambiti di intervento in favore e «nell'interesse delle future generazioni».²⁷

In questo senso è difficile non considerare quanto sia complesso quindi il riconoscimento di tutela a soggetti futuri privi in quanto tali di capacità giuridica²⁸; a maggior ragione se ciò non avviene dentro una logica di solidarietà, e dunque di 'reciprocità', tra generazioni presenti e future, posta "l'evidente disparità fra il potere che la generazione attuale ha d'incidere sul destino delle generazioni future, e l'inesistente, se non pressoché insignificante, capacità d'influenza di quest'ultime sulla prima"²⁹. E tuttavia ormai la solidarietà inter-generazionale è presente in dodici Costituzioni di Stati membri dell'Unione europea, delineando nei fatti un "lessico costituzionale comune" dal quale anche per la stessa Unione europea, crescentemente in cerca di legittimazione sociale, diviene sempre più complesso discostarsi.

Si potrebbe dire allora che, pur dentro quella fragilità che oggi sembra caratterizzare più di altre fasi storiche le democrazie del nostro tempo, gli ingredienti essenziali che caratterizzano l'essenza democratica restano invero pur sempre ancora tutti a disposizione.

Ed è allora nell'ambito di questa nuova "grammatica", scaturita in ragione dei fenomeni emersi in questi anni innanzitutto riguardo al tema ambientale e di uno sviluppo sostenibile, che va sempre più riconosciuto - come di recente sottolineato con grande acume da Giuliano Amato - il «primato internazionale nella regolazione di fenomeni di rilievo sopranazionale»³⁰: i quali impongono per la loro dimensione di scala, con grande chiarezza, il fatto che non può esservi bene comune senza una comune e reciproca cooperazione: quella che scaturisce appunto dall'impegno a superare, per uno sviluppo sostenibile in favore delle generazioni future, in una logica di equità inter-generazionale, gli antistorici «privilegi della perdurante sovranità degli Stati».

²⁷ Si pensi, ad esempio, alla nota sentenza "Urgenda" del 2015, con la quale la Corte distrettuale dei Paesi Bassi ha applicato i principi di giustizia intergenerazionale, ricostruiti in termini di dovere di diligenza dello Stato, segnalando «il possibile danno per [...] le generazioni attuali e future di cittadini olandesi, è così grande e concreto che, dato il suo dovere di diligenza, lo Stato deve dare un contributo adeguato [...] per prevenire il cambiamento climatico». Si v. F. Gallarati, *Il contenzioso climatico di tono costituzionale: studio comparato sull'invocazione delle costituzioni nazionali nei contenziosi climatici*, in *BioLaw Journal. Rivista di BioDiritto*, 2 (2022), 164; S. Baldin, P. Viola, *L'obbligazione climatica nelle aule giudiziarie. Teorie ed elementi determinanti di giustizia climatica*, in *DPCE*, 3 (2021), 623-625;

²⁸ Cfr. T. Guarnier, *La solidarietà intergenerazionale nella prospettiva costituzionale. Prime riflessioni su alcuni nodi da sciogliere*, in *La Rivista "Gruppo di Pisa"*, 3 (2022), 5. Nonché, su tutti: R. Bifulco, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008.

²⁹ Si v. F.G. Menga, *Dare voce alle generazioni future. Riflessioni filosofico-giuridiche su rappresentanza e riconoscimento a margine della recente modifica dell'articolo 9 della Costituzione*, in *BioLaw Journal. Rivista di BioDiritto*, 2 (2022), p. 78.

³⁰ Cfr. G. Amato, *Le nostre fragili democrazie e il clima. Possiamo attrezzarle per farcela?*, *Lectio magistralis* per il conferimento del dottorato honoris causa in Studi politici presso Università di Roma La Sapienza, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023, Roma, 15 settembre 2022, disponibile al link: https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/libretto_inaugurazione_aa20222023_15set22_2-web.pdf

D'altronde, su questo la Costituzione italiana davvero non ha nulla da invidiare a quelle degli altri, posto che essa si fonda proprio su norme che guardano al futuro: facendo di quest'ultimo un elemento intrinseco del linguaggio costituzionale, che non a caso è tutto teso, in parità con gli altri Stati, verso la promozione di condizioni di effettività di diritti (e di doveri) che oggi debbono essere tutelati e garantiti appunto «anche nell'interesse delle future generazioni».

4. La sfida di tornare a pensare al futuro: dal linguaggio dei diritti a quello della responsabilità.

Se il futuro allora è un elemento presente da sempre nel lessico della nostra Carta costituzionale – e così è, a maggior ragione allora la prospettiva di operare le scelte che abbiamo di fronte in una logica inter-generazionale - da quelle giuridiche a quelle sociali, da quelle economiche a quelle ambientali - non può che essere la via più coerente e naturale per governare il radicale mutamento di prospettiva che si registra sempre più anche a livello internazionale.

Far emergere l'interesse delle generazioni future come la chiave principale per interpretare le sfide che il tempo di oggi pone a tutti noi (e non soltanto dunque come grimaldello analitico per quelle che ci pone il pur sfaccettato articolo 9 Cost.), ci dà modo infatti di misurare noi stessi innanzitutto nei confronti di una sfida più alta e potente, quella di valutare puntualmente gli effetti dei nostri comportamenti rispetto ad una disposizione di protezione della posterità che non fa sconti: tanto perché a lungo termine crea inevitabilmente un potenziale di cambiamento sostanziale nell'inquadramento dei diritti tradizionali, quanto - anzi, soprattutto – perché impone quotidianamente a tutti gli attori, pubblici o privati che siano, di fronte al problema di valutare, giorno per giorno, le minacce al futuro dell'umanità. E dunque quelle dirette a noi stessi. D'altronde, come ha ricordato Amato, le sfide contemporanee attraversano i confini nazionali e richiedono sempre più soluzioni globali.

Ecco allora che, nonostante le difficoltà nel valutare la portata e gli effetti potenziali del concetto di “interesse delle generazioni future” nei testi costituzionali, di certo il progressivo e consistente affidarsi alle disposizioni inserite nelle Costituzioni per tutelare le generazioni future più che ad organi ad hoc, pur non essendo in sé esaustivo, è certamente un tassello significativo dell'insieme di misure necessarie per contribuire ad interrogarsi sulle decisioni da prendere, oltre che per dare loro una protezione più forte ed adeguata; perché la prospettiva inter-generazionale per questa via costituzionale, è decisamente meglio presidiata, tutelata e valorizzata, come si è detto, innanzitutto dalle Corti costituzionali e dalla loro giurisprudenza.

Difendere allora la successione delle generazioni e il loro futuro non è solo un compito proprio del diritto o della civiltà giuridica.

Ma esso diviene un obbligo morale, oltre che oggi anche un vincolo costituzionale, crescentemente concreto e sostanziale; di fronte al quale, anche chi è ancora tentato da uno scetticismo di convenienza o si vive in modo superficiale, fa sempre più fatica a non prendere atto del cambiamento in corso.

D'altronde, in quell'inciso di sei parole che la novella costituzionale dell'art. 9 evidenzia, vi è appunto molto di più: lì troviamo il passaggio dal linguaggio del diritto, o meglio dei diritti, al monito della responsabilità, individuale e collettiva. Una

sfida doppia insomma, di fronte alla quale, inevitabilmente in un tempo incerto e fragile, siamo tutti chiamati a confrontare innanzitutto noi stessi.

